

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 93

Anno 45

10 aprile 2014

N. 106

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 APRILE 2014, N. 467

Calendario venatorio regionale. Indirizzi e prescrizioni per la predisposizione da parte delle Province dei calendari venatori provinciali a valere dalla stagione venatoria 2014/2015

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 APRILE 2014, N. 467

Calendario venatorio regionale. Indirizzi e prescrizioni per la predisposizione da parte delle Province dei calendari venatori provinciali a valere dalla stagione venatoria 2014/2015

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce che non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
- il documento "*Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Periodo of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in EU. Version 2009*", elaborato dal Comitato scientifico Ornithologia, ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, in cui vengono stabilite, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale;
- la "*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008, ed in particolare il capitolo 2;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche che, all'art. 18, commi 1, 1 bis e 2 prevede rispettivamente l'elenco delle specie cacciabili e i relativi periodi di prelievo, il divieto di esercizio venatorio per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione, il periodo di nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli, nonché la possibilità di apportare modifiche ai termini stabiliti di cui al primo comma, previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, ISPRA);

Rilevato che l'art. 7 della direttiva 2009/147/CE, secondo cui "In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie indicate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale" ha trovato, per pacifico orientamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite l'art. 18 della Legge 157/92 che contempla appositi elenchi nei quali sono indicati le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella direttiva 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, ex plurimis, Corte Costituzionale sentenza n. 233/2010);

Richiamati inoltre:

- il Decreto Legge del 30 settembre 2005, n. 203 - convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248 - ed in particolare l'art. 11 - quaterdecies che al comma 5 prevede che le regioni, sentito il parere del

- sopracitato Istituto, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla Legge n. 157/1992 citata;
- la Legge 6 febbraio 2006, n. 66 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa";
 - la Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche ed in particolare:
 - l'art. 50, comma 1, in base al quale la Regione regola l'esercizio della caccia indicando:
 - le specie di mammiferi ed uccelli selvatici di cui è consentito l'esercizio venatorio nei comprensori omogenei, nei periodi e con le limitazioni stabilite dai piani faunistico-venatori provinciali;
 - le giornate di caccia, fisse o a libera scelta, in ogni settimana e nei diversi periodi;
 - il carniere massimo giornaliero e stagionale delle specie indicate;
 - il periodo in cui l'addestramento dei cani da caccia può essere consentito;
 - l'art. 50, comma 2, in base al quale le Province, previo parere dell'ISPRA, adottano il calendario venatorio provinciale, con il quale:
 - autorizzano modificazioni dei termini del calendario venatorio regionale nei limiti consentiti dalla legge statale;
 - autorizzano l'esercizio venatorio nelle aziende agriturismo-venatorie, limitatamente alla fauna di allevamento, dall'1 settembre al 31 gennaio di ogni anno;
 - rendono operanti le limitazioni proposte dai Consigli direttivi degli ATC e la protezione ed i divieti relativi alle aree con colture in atto;
 - l'art. 56, comma 2, secondo il quale il prelievo venatorio degli ungulati, ad esclusione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva, secondo le indicazioni e previo parere dell'ISPRA;
 - il Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna";
 - il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, n. 184, "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)", nonché la propria deliberazione n. 1419 del 7 ottobre 2013 "Misure Generali di Conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM n.184/2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di

conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale"";

- la Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000", ed in particolare l'art. 38;
- il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatto dall'ISPRA e trasmesso alle Regioni e ai Ministeri competenti con Prot. 25495/T-A 11 del 28 luglio 2010;
- il documento "Linee guida per la gestione degli Ungulati - Cervidi e Bovidi - Manuali e Linee guida 91/2013 - ISPRA";

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 1419 del 1° ottobre 2012, "Definizione di criteri, tempi e modalità d'intervento in occasione di eventi climatici avversi per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia";

Preso atto delle richieste e indicazioni delle Province, delle Associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale, pervenute al Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie, particolarmente incentrate sugli elementi che hanno evidenziato i buoni risultati ottenuti nelle stagioni venatorie precedenti, avendo conciliato il prelievo venatorio con la tutela del patrimonio faunistico e la salvaguardia delle produzioni agricole;


Valutati i risultati dell'istruttoria analitica compiuta dal Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie, schematicamente riassunti nelle tabelle di seguito riportate relative:

- alle decadi di inizio e durata della riproduzione fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti e di inizio della migrazione prenuziale stabilite dal richiamato documento "Key Concepts" anche per l'Italia;
- allo stato di conservazione delle specie di uccelli selvatici di interesse venatorio desunte da "*Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status*" (BirdsLife International, 2004, Cambridge, UK);
- al numero di cacciatori residenti in regione dalla stagione 2000/2001 alla stagione 2013/2014 e degli iscritti agli ambiti territoriali di caccia regionali nelle stagioni venatorie 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014;
- al numero medio di capi abbattuti per cacciatore e per giornata attiva di caccia, per ogni singola specie, secondo i dati ricavati dall'analisi di tutti i tesserini regionali di caccia restituiti, relativi alle stagioni 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013;

	SPECIE	STATO DI CONSERVAZIONE	KEY CONCEPT
SPECIE NON MIGRATICI - GALLIFORMI	PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	SPEC 2	2a decade di agosto
	STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	Specie Prioritaria Allegato A Direttiva 2009/147/CEE	3a decade di settembre
	FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	NON SPEC	2a decade di settembre
SPECIE NON MIGRATICI - CORVIDI	CORNACCHIA GRIGIA (<i>Corvus corone cornix</i>)	NON SPEC	3a decade di luglio
	GAZZA (<i>Pica pica</i>)	NON SPEC	3a decade di luglio
	GHIANDAIA (<i>Garrulus glandarius</i>)	NON SPEC	2a decade di agosto
UCCELLI ACQUATICI	GERMANO REALE (<i>Anas platyrhynchos</i>)	NON SPEC	3a decade di agosto - 1a decade di gennaio
	CANAPIGLIA (<i>Anas strepera</i>)	SPEC 3	3a decade di luglio - 3a decade di gennaio
	FISCHIONE (<i>Anas penelope</i>)	NON SPEC	3a decade di febbraio
	CODONE (<i>Anas acuta</i>)	SPEC 3	3a decade di gennaio
	MESTOLONE (<i>Anas clypeata</i>)	SPEC 3	1a decade di febbraio
	MORIGLIONE (<i>Aythya ferina</i>)	SPEC 2	1a decade di agosto - 1a decade di febbraio
	MORETTA (<i>Aythya fuligula</i>)	SPEC 2	3a decade di agosto - 1a decade di febbraio
	ALZAVOLA (<i>Anas crecca</i>)	NON SPEC	1a decade di settembre - 3a decade di gennaio
	MARZAIOLA (<i>Anas querquedula</i>)	SPEC 3	2a decade di agosto - 1a decade di febbraio
	FOLAGA (<i>Fulica atra</i>)	NON SPEC	3a decade di luglio - 3a decade di gennaio
	GALLINELLA D'ACQUA (<i>Gallinula chloropus</i>)	NON SPEC	3a decade di agosto - 1a decade di marzo
	PORCIGLIONE (<i>Rallus aquaticus</i>)	NON SPEC	2a decade di settembre - 3a decade di febbraio
	BECCACCINO (<i>Gallinago gallinago</i>)	SPEC 3	1a decade di febbraio
	FRULLINO (<i>Lymnocyptes minimus</i>)	SPEC 3	1a decade di febbraio
	PAVONCELLA (<i>Vanellus vanellus</i>)	SPEC 2	3a decade di luglio - 1a decade di febbraio
	MIGRATORI TERRESTRI	QUAGLIA (<i>Coturnix coturnix</i>)	SPEC 3
BECCACCIA (<i>Scolopax rusticola</i>)		SPEC 3	2a decade di agosto - 2a decade di gennaio
TORTORA (<i>Streptopelia turtur</i>)		SPEC 3	3a decade di agosto - 2a decade di aprile
COLOMBACCIO (<i>Columba palumbus</i>)		NON SPEC	3a decade di ottobre - 3a decade di febbraio
ALLODOLA (<i>Alauda arvensis</i>)		SPEC 3	3a decade di febbraio
MERLO (<i>Turdus merula</i>)		NON SPEC	3a decade di agosto - 2a decade di gennaio
CESENA (<i>Turdus pilaris</i>)		NON SPEC	3a decade di luglio - 2a decade di gennaio
TORDO BOTTACCIO (<i>Turdus philomelos</i>)		NON SPEC	2a decade di agosto - 2a decade di gennaio
TORDO SASSELLO (<i>Turdus iliacus</i>)		NON SPEC	3a decade di gennaio

CACCIATORI RESIDENTI IN EMILIA-ROMAGNA														
Province	Stagione venatoria													
	00/01	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14 (*)
Bologna	10.549	10.359	10.078	9.801	9.635	9.355	9.031	8.760	8.656	8.405	7.997	7.564	7.143	6.786
Ferrara	3.780	3.735	3.681	3.559	3.543	3.422	3.297	3.222	3.161	3.070	2.988	2.835	2.669	2.422
Forlì-Cesena	8.582	8.519	8.391	8.246	8.136	7.988	7.739	7.540	7.406	7.236	7.056	6.737	6.447	6.198
Modena	7.118	7.003	6.915	6.755	6.583	6.379	6.174	6.004	5.936	5.768	5.501	5.268	4.933	4.658
Parma	6.239	6.185	6.100	5.994	5.929	5.850	5.701	5.635	5.479	5.324	5.072	4.901	4.675	4.426
Piacenza	3.988	3.914	3.885	3.832	3.808	3.774	3.708	3.603	3.481	3.309	3.211	3.091	3.009	2.873
Ravenna	8.767	8.616	8.488	8.337	8.181	8.061	7.736	7.469	7.345	7.070	6.788	6.489	6.142	5.805
Reggio Emilia	5.704	5.604	5.515	5.390	5.265	5.172	4.994	4.914	4.859	4.726	4.597	4.401	4.169	3.902
Rimini	5.274	5.239	5.169	5.002	4.874	4.704	4.411	4.263	4.184	3.997	4.420	4.119	3.871	3.686
TOTALE	60.001	59.174	58.222	56.916	55.954	54.705	52.791	51.410	50.507	48.905	47.630	45.405	43.058	40.756

(*) Dati parziali - al 3/2/2014



(*) Dati parziali - al 3/2/2014

CACCIATORI ISCRITTI NEGLI ATC						
Province	Stagione venatoria					
	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14
Bologna	12.453	12.117	10.772	10.542	9.892	9.640
Ferrara	4.605	4.656	4.763	4.528	4.434	4.008
Forlì-Cesena	9.970	9.939	9.669	9.139	8.718	8.232
Modena	8.428	8.077	7.492	7.134	6.771	6.363
Parma	6.022	7.053	6.415	6.277	5.972	5.823
Piacenza	7.205	5.760	5.736	5.472	5.148	5.154
Ravenna	10.143	9.988	9.608	9.220	8.960	8.262
Reggio Emilia	6.316	6.068	5.923	5.800	5.872	5.835
Rimini	3.918	3.630	4.923	4.501	4.251	3.977
TOTALE	69.060	67.288	65.301	62.613	60.018	57.294

DATI DI CACCIA										
SPECIE	2008/2009 - capi per		2009/2010 - capi per		2010/2011 - capi per		2011/2012 - capi per		2012/2013 - capi per	
	cacciatore	giornata								
Pernice rossa	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
Starna	2	1	2	1	2	1	1	1	2	1
Fagiano	5	1	5	1	6	1	5	1	5	1
Volpe	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1
Lepre comune	3	1	3	1	4	1	3	1	3	1
Coniglio selvatico	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1
Cinghiale	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1
Cornacchia grigia	3	2	5	3	5	2	5	3	5	3
Gazza	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2
Ghiandaia	3	2	3	2	4	2	4	2	3	2
Germano reale	7	2	10	3	13	3	10	3	9	3
Canapiglia	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2
Fischione	5	2	5	2	7	3	5	2	5	2
Codone	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2
Mestolone	3	2	3	2	3	2	3	2	4	2
Moriglione	3	2	3	2	4	2	3	2	2	2
Moretta	2	1	3	2	2	1	2	1	-	-
Alzavola	7	2	9	2	13	3	10	3	11	3
Marzaiola	1	1	3	3	2	2	1	1	1	1
Folaga	7	3	5	2	7	2	5	2	5	2
Gallinella d'acqua	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2
Porciglione	2	1	3	2	2	1	2	1	2	1
Beccaccino	3	2	3	1	3	2	4	2	4	2
Frullino	2	2	3	2	3	2	3	2	4	2
Pavoncella	9	4	12	4	13	4	10	4	6	3
Quaglia	3	2	3	2	4	2	2	2	2	1
Beccaccia	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1
Tortora	6	3	6	3	7	3	6	3	6	3
Colombaccio	5	2	5	2	5	2	6	2	6	2
Allodola	32	8	29	8	25	7	25	7	14	4
Merlo	12	2	10	2	12	2	17	3	11	2
Cesena	7	2	6	2	9	2	9	2	7	2
Tordo bottaccio	17	3	15	3	14	3	19	3	17	3
Tordo sassello	13	2	9	2	13	2	11	2	10	2

Dato atto che da tali tabelle emerge una costante diminuzione dei cacciatori residenti in Emilia-Romagna, nonché degli iscritti agli Ambiti territoriali di caccia regionali;

Atteso che il collaudato sistema di analisi dei tesserini restituiti dai cacciatori entro il termine di cui all'art. 39 della predetta Legge regionale n. 8/1994 consente una valutazione del prelievo venatorio e della sua influenza sulle dinamiche di popolazione di ogni specie;

Rilevato:

- che nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si chiarisce che, indipendentemente dall'inizio dei movimenti di risalita verso i quartieri di nidificazione, la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale;
- che esiste un margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno e che l'individuazione della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile anche suggerito da INFIS in fase di elaborazione della Legge n. 157/1992;

Considerato che, in relazione ad ogni singola specie, nella definizione dei periodi di caccia si è tenuto conto:

- che la data di apertura della stagione venatoria alla terza domenica di settembre - fermo restando, in applicazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1419 del 7 ottobre 2013, il divieto di caccia agli *uccelli* acquatici (ad esclusione del germano reale), in data antecedente al 1° ottobre in tutte le ZPS (che rappresentano più del 95% delle zone umide regionali) e nei SIC della Rete Natura 2000 regionale - risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e della dipendenza, come definito dal documento "Key Concepts", per tutte le specie di avifauna oggetto di prelievo, ad eccezione del colombaccio, anche alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto dato indicativo, che si assume in via cautelativa, ma che non rappresenta il certo e concreto termine della stagione della riproduzione in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9). In ogni caso, secondo anche quanto emerge dalla nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts" considerato anche che questa possibilità è prevista dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici";
- che, per quanto concerne il colombaccio, la data di apertura della terza domenica di settembre risulta compatibile rispetto alle caratteristiche della specie, classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse, ed è valutata in incremento forte, cioè con un incremento significativamente superiore al 5% annuo, come popolazione nidificante in Italia da uno studio recente (Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2013, Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione al 2013). Infatti viene registrata una variazione percentuale dal 2000 al 2012 del 352% ed una variazione media annuale del 13,6%. Le Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori riportano che la specie è considerata in buono stato di conservazione (non SPEC), che in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori, per la quale "si è verificata una recente espansione dell'areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali", ed infine "il colombaccio mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la guida interpretativa giudica accettabile la sovrapposizione

parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo, anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre". La specie in Emilia-Romagna è stata oggetto di caccia per lunghe serie pluriennali dalla terza domenica di settembre e questo non ha pregiudicato la situazione demografica della specie, che dimostra incremento o stabilità delle presenze;

- che per quanto attiene all'odola e beccaccia, la data di apertura del 1° ottobre è conforme alle indicazioni dell'ISPRA;
- che per quanto riguarda i mammiferi, le date di apertura di riferimento sono definite dalla Legge n. 157/1992 e declinate secondo quanto previsto dal citato Decreto Legge n. 203/2005 per quanto concerne il prelievo degli ungulati in selezione, mantenendo i periodi previsti nei precedenti calendari venatori e quindi discostandosi parzialmente da quanto suggerito da ISPRA nelle nuove "Linee Guida nazionali per la gestione degli ungulati" per quanto concerne il prelievo di daini e cervi maschi di II e III classe nel periodo che precede la stagione riproduttiva, in quanto:
 - l'Emilia-Romagna vanta una pluriennale esperienza positiva nella caccia di selezione agli ungulati;
 - contestualmente, nei paesi europei interessati al prelievo degli ungulati, decenni di caccia di selezione hanno permesso di "collaudare" calendari venatori che rispettano la fenologia dei palchi ed i cicli vitali dei cervidi, criteri a cui la Regione ha sempre fatto riferimento;
 - i tempi di prelievo in selezione definiti da ISPRA non consentirebbero una maggiore attuazione del prelievo, ma, al contrario, limiterebbero il completo raggiungimento dei piani di prelievo, condizione necessaria per la conservazione delle specie in un rapporto di compatibilità con gli usi plurimi del territorio anche in considerazione delle esigenze di carattere biologico delle singole specie, delle necessità di natura tecnica e gestionale, nonché delle caratteristiche climatiche ed ambientali della regione Emilia-Romagna;
 - la razionalizzazione della popolazione faunistico-venatoria delle popolazioni di cervo, per le caratteristiche biologiche della specie, richiede un'attività di programmazione unitaria per ciascuna popolazione indipendentemente dalle suddivisioni territoriali fra Province e Regioni confinanti;
- che l'individuazione delle date di chiusura della stagione venatoria:
 - al 30 settembre per tortora
 - al 30 novembre per starna, pernice rossa e quaglia
 - alla prima domenica di dicembre per fagiano, lepre e coniglio selvatico

- al 31 gennaio per cinghiale in forma collettiva, volpe, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia
 - al 31 dicembre per lepore e al 31 gennaio per fagiano nelle aziende faunistico-venatorie dove viene attuato il monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell'incremento annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato (Piano annuale di assestamento e di prelievo)
- è fissata conformemente a quanto previsto dall'ISPRA, nella Guida per la stesura dei calendari venatori soprarichiamata;
- che l'individuazione delle date di chiusura della stagione venatoria:
 - al 31 dicembre per allodola e merlo risulta compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, come definito dal documento "Key Concepts" ed è fissata conformemente a quanto previsto dall'ISPRA;
 - al 31 gennaio per fischione, mestolone, moriglione, marzaiola, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccino, frullino, pavoncella e colombaccio risulta compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, come definito dal documento "Key Concepts";
 - al 20 gennaio per beccaccia e tordo bottaccio risulta teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), secondo anche quanto emerge dalla citata nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" secondo la quale è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts";
 - al 31 gennaio per canapiglia, codone, alzavola, folaga, tordo sassello, risulta teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante

questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), secondo anche quanto emerge dalla citata nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" secondo la quale è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts";

- al 31 gennaio per cesena risulta compatibile con quanto affermato nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatta dall'ISPRA, dove si afferma, rispetto al documento "Key Concepts", che "ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione europea da parte di INFS (ora ISPRA) testimoniano l'inizio della migrazione prenuziale agli inizi del mese di febbraio (Andreotti, Serra e Spina, 2004) e ciò è confermato dalle informazioni analizzate nell' 'Atlante della migrazione degli uccelli in Italia' recentemente pubblicato dall'ISPRA (Spina e Volponi, 2009)", e che "a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione (non SPEC)". Inoltre in Emilia-Romagna la durata dello svernamento risulta più pronunciata, secondo quanto riportato in *I Tordi in Italia*, ISPRA, Rapporti 123/2010;
- al 31 gennaio per germano reale trova giustificazione in ordine al buono stato di conservazione della specie in Europa, all'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, nonché al fatto che una parte rilevante degli effettivi presenti in Italia è da considerarsi stanziale e tendenzialmente in incremento e al vantaggio che, uniformando la data di chiusura della caccia al germano con quella delle altre anatre, si riduce la pressione venatoria su queste ultime, meno abbondanti, senza che la prosecuzione dell'attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo *status* della specie come richiamato anche dalla "Guida alla disciplina della caccia" della Commissione Europea;
- che i predetti periodi di rispetto della nidificazione e degli altri periodi sensibili per le varie specie migratrici di fauna selvatica, in quanto forme di cautela introdotte nella legge statale dalla recente modifica operata dall'art. 42 della legge n. 96/2010, a cui il calendario venatorio regionale dà attuazione, valgono come disposizioni cornice per tutti i calendari provinciali, ferma restando la facoltà per le Province di adottare disposizioni più restrittive ai sensi dell'art. 51, della Legge regionale n. 8 del 1994;

Ritenuto, inoltre, in relazione a quelle specie per le quali il documento "Key Concepts" consentirebbe un periodo di caccia anche nel mese di febbraio, di non avvalersi della possibilità di posticipare la data di chiusura alla prima decade di febbraio,

come previsto all'art. 18 comma 2 della Legge n. 157/1992;

Rilevato che per starna e pernice rossa è comunque necessaria la pianificazione della caccia basata su criteri di sostenibilità biologica in ciascun ambito territoriale di caccia - in quanto specie prioritaria l'una e SPEC 2, cioè in stato di conservazione sfavorevole, l'altra - tramite piani di gestione provinciali che prevedano:

- interventi sull'ambiente tesi a migliorare le potenzialità del territorio ed attenuare l'azione dei fattori limitanti che condizionano la dinamica della popolazione;
- il monitoraggio standardizzato della stessa;
- la stima dell'incremento utile annuo;
- la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione;
- l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato;

Ritenuto, altresì:

- per quanto riguarda la caccia in preapertura - conformemente a quanto suggerito dall'ISPRA - di limitare il prelievo alle specie cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo e tortora in giornate fisse e solo da appostamento fissando come principio di precauzione, un carniere giornaliero per merlo e tortora;
- di fissare, come raccomandato da ISPRA per codone, allodola, quaglia e beccaccia, come principio di precauzione idoneo alla conservazione di queste specie e la loro razionale gestione, un carniere giornaliero e stagionale prudenziale, rispettivamente di 5 e 25 capi per cacciatore per codone e quaglia, di 10 e 50 per allodola, mantenendo per la beccaccia 3 e 15 capi per cacciatore, conformemente a quanto già previsto nei precedenti calendari regionali, anziché portare a 20 i capi stagionali come suggerito nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42";
- di fissare inoltre per pavoncella il carniere giornaliero e stagionale rispettivamente di 10 e 30 capi, in considerazione dell'attuale situazione complessiva di stabilità in Italia (Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42, ISPRA 2009) e di forte incremento in Emilia-Romagna dove la popolazione svernante risulta maggiore del 30% di quella italiana ("*Lo svernamento degli uccelli acquatici in Emilia-Romagna: 1994-2009*", a cura di R. Tinarelli, C. Giannella, L. Melega, anno 2010), nonché con una variazione media annua dal 2000 al 2011 del 20,93% ed una differenza dell'indice di popolazione dal 2000 al 2011 del 69,73% (Rete rurale nazionale, Censimento dell'avifauna per la definizione del *Farmland Bird Index* a livello nazionale e regionale in Italia. "*Sezione 2: Farmland Bird Index, Woodland Bird Index e andamenti delle specie in Emilia - Romagna*", a cura di P. Rossi, aprile 2012);
- di fissare altresì per la tortora il carniere giornaliero e stagionale di 15 e 50 capi, in quanto la popolazione regionale

è stabile ("*Atlante degli uccelli nidificanti nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna*" a cura di P.P. Ceccarelli. e S. Gellini, 2011), con una variazione media annua dal 2000 al 2011 dell'1,71% ed una differenza dell'indice di popolazione 2000-2011 del 18,8% ("*Sezione 2: Farmland Bird Index, Woodland Bird Index e andamenti delle specie in Emilia - Romagna*", a cura di P. Rossi, aprile 2012);

- di confermare - nel rispetto dell'arco temporale fissato dalla Legge n. 157/1992 - anche per la stagione venatoria 2014/2015 il prelievo alla volpe nelle seguenti tre modalità:
 - prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore dalla terza domenica di settembre alla prima domenica di dicembre;
 - caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita dal 1° ottobre al 31 gennaio;
 - prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira solo da parte di cacciatori con esperienza comprovata dal superamento di una prova di tiro avente le caratteristiche previste dal Regolamento regionale n. 1/2008 dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
- di stabilire, al fine di diminuire il disturbo e le condizioni di stress nella fauna, che nel periodo dall'1° al 31 gennaio la caccia alla fauna selvatica stanziale - ad esclusione degli ungulati in selezione - ed alla migratoria da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di 2 cani per cacciatore, possa essere esercitata in 3 giornate fisse a settimana, individuate dai calendari venatori provinciali;
- di prevedere l'annotazione immediata dei singoli capi di fauna migratoria abbattuti durante l'esercizio della caccia in forma vagante, come già previsto per beccaccia e beccaccino e per ogni capo di fauna stanziale;
- di autorizzare le Province a regolamentare la caccia alla lepore con l'utilizzo di una muta riconosciuta e abilitata ENCI, composta da un numero massimo di 6 cani per conduttore cacciatore, purché nell'ambito di progetti di valorizzazione della cinofilia;
- di fissare l'inizio dell'attività di addestramento e allenamento dei cani alla terza domenica di agosto, lasciando così intercorrere un mese tra l'inizio di questa attività e l'apertura della caccia;
- di vietare l'utilizzo di fucili caricati con munizionamento con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri, nonché nel raggio di 50 metri dalle rive più esterne, al fine di salvaguardare anche le piccole zone umide, sparse e dislocate in modo frammentato in ambito regionale, non ricomprese nelle zone della Rete Natura 2000 regionale già soggette a tale divieto per effetto del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1419 del 2013 e che

rappresentano la quasi totalità delle zone umide emiliano-romagnole;

- di disporre l'utilizzo preferenziale di munizioni alternative per la caccia agli ungulati al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo e l'uso esclusivo di armi a canna rigata;

Dato atto che si è provveduto, così come stabilito all'art. 10 della Legge regionale n. 8/1994, all'espletamento delle consultazioni;

Atteso che, con nota prot. PG/2014/47028 del 19 febbraio 2014 il Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie ha richiesto il previsto parere all'ISPRA sulla proposta di calendario formulata secondo le valutazioni soprariportate;

Rilevato inoltre che il parere dell'ISPRA è pervenuto al Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie con prot. 12989 in data 26 marzo 2014, assunto agli atti con protocollo PG/2014/83537 di pari data;

Valutate attentamente le osservazioni ed il parere pervenuti, trattenuti agli atti del Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie e tenuto conto dell'esigenza di garantire e contemperare la conservazione di specie in declino;

Ritenuto, alla luce dell'ampio quadro di analisi, dati, motivazioni e valutazioni sopra illustrati, di confermare - diversamente da quanto richiesto dall'ISPRA - le seguenti date di apertura e chiusura:

- per tutte le specie - tranne allodola, beccaccia e cinghiale - la data di apertura della terza domenica di settembre per le motivazioni addotte nell'istruttoria analitica effettuata dal Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie e sopra riportate (in quanto teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e delle dipendenze, come definito dalle "Key Concepts" ed interpretato alla luce di quanto stabilito nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" e nella predetta nota dell'ISPRA n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) - fermo restando il divieto di caccia agli uccelli acquatici (ad esclusione del germano reale) in data antecedente al 1° ottobre in tutte le ZPS (che rappresentano più del 95% delle zone umide regionali) e nei SIC della Rete Natura 2000 regionale in applicazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della propria deliberazione n. 1419 del 2013;
- per il colombaccio la data di apertura della terza domenica di settembre in quanto la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse, ed è valutata in incremento forte, cioè con un incremento significativamente superiore al 5% annuo, come popolazione nidificante in Italia da uno studio recente (Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2013, Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione al 2013). Infatti viene registrata una variazione percentuale dal 2000 al 2012 del 352% ed una variazione media

annuale del 13,6%. Le Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori riportano inoltre che la specie è considerata in buono stato di conservazione (non SPEC), in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori, e "si è verificata una recente espansione dell'areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali"; il colombaccio infine "mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la guida interpretativa giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo, anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre". La specie in Emilia-Romagna è stata oggetto di caccia per lunghe serie pluriennali dalla terza domenica di settembre, e questo non ha pregiudicato la situazione demografica della specie, che dimostra incremento o stabilità delle presenze;

- per quaglia la data di chiusura del 30 novembre, in quanto compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts" e con quanto previsto dalla Guida dell'ISPRA (pag. 26), dove invece si raccomanda, per lo stato sfavorevole della specie, l'adozione di un carniere prudenziale giornaliero e stagionale, già sopra riportato; tale data peraltro risulta antecedente di un mese rispetto ai calendari delle precedenti stagioni venatorie;
- per fischione, gallinella d'acqua e porciglione la data di chiusura del 31 gennaio in quanto compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", ed altresì con quanto teoricamente previsto dalla Guida dell'ISPRA e per il buono stato di conservazione della specie a livello europeo come segnalato dall'Istituto medesimo;
- per mestolone, moriglione, marzaiola, beccaccino, frullino, pavoncella, la data di chiusura del 31 gennaio in quanto compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts" e con quanto teoricamente previsto dalla Guida dell'ISPRA;
- per beccaccia, la data di chiusura del 20 gennaio in quanto:
 - teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), confermato dall'interpretazione dell'ISPRA di cui alla più volte

- citata nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010;
- sono stati disciplinati con la richiamata deliberazione n. 1419/2012 tempi e modi di intervento in occasione di eventi climatici sfavorevoli alla specie (nevicata in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti), come la Guida dell'ISPRA suggerisce;
 - è stato previsto un carniere - come raccomandato dalla predetta Guida che fissa in 3 e 20 capi rispettivamente il giornaliero e lo stagionale - che mantiene le limitazioni delle precedenti stagioni venatorie, determinando parametri uguali (per il giornaliero) ed inferiori (per lo stagionale) rispetto ai limiti raccomandati da ISPRA;
 - per tordo bottaccio la data di chiusura del 20 gennaio in quanto teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità(paragrafo 2.7.9), confermato dall'interpretazione dell'ISPRA di cui alla nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010 e per il buono stato di conservazione della specie a livello europeo come segnalato da ISPRA;
 - per canapiglia la data di chiusura del 31 gennaio in quanto teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità(paragrafo 2.7.9), confermato dall'interpretazione dell'ISPRA di cui alla nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010;
 - per codone la data di chiusura del 31 gennaio in quanto teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità(paragrafo 2.7.9), confermato dall'interpretazione dell'ISPRA di cui alla nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, e per aver fissato, come il documento "Guida

per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatto dall'ISPRA raccomanda, per lo stato di conservazione della specie, l'adozione di un cantiere prudenziale giornaliero e stagionale;

- per alzavola e folaga la data di chiusura del 31 gennaio in quanto teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità(paragrafo 2.7.9), confermato dall'interpretazione dell'ISPRA di cui alla nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, nonché per il buono stato di conservazione della specie a livello europeo;
- per tordo sassello la data di chiusura del 31 gennaio in quanto teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità(paragrafo 2.7.9), confermato dall'interpretazione dell'ISPRA di cui alla nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, nonché per il buono stato di conservazione della specie a livello europeo;
- per cesena la data di chiusura del 31 gennaio risulta compatibile con quanto affermato nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatta dall'ISPRA, dove si afferma che "ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione europea da parte di INFS (ora ISPRA) testimoniano l'inizio della migrazione prenuziale agli inizi del mese di febbraio (Andreotti, Serra e Spina, 2004) e ciò è confermato dalle informazioni analizzate nell' 'Atlante della migrazione degli uccelli in Italia' recentemente pubblicato dall'ISPRA (Spina e Volponi, 2009)", e che "a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione (non SPEC)". Inoltre in Emilia-Romagna la durata dello svernamento risulta più pronunciata (I tordi in Italia, ISPRA, Rapporti 123/2010);
- per germano reale la data di chiusura del 31 gennaio per il buono stato di conservazione della specie in Europa, per l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, nonché per il fatto che una parte rilevante degli effettivi presenti in Italia è da considerarsi stanziale e

tendenzialmente in incremento e per il vantaggio che - uniformando la data di chiusura della caccia al germano con quella delle altre anatre - si riduce la pressione venatoria su queste ultime, meno abbondanti, senza che tuttavia la prosecuzione dell'attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo *status* della specie, come evidenziano i dati recenti relativi alla consistenza della popolazione svernante del germano reale in Emilia-Romagna (38% circa di quella italiana, con valori compresi tra 48.000 e 62.500 nel periodo 2006/2009) in "*Lo svernamento degli uccelli acquatici in Emilia-Romagna 1994-2009*", a cura di R. Tinarelli, C. Giannella, L. Melega, anno 2010;

- per cervo maschio di III classe il periodo dal 10 agosto al 15 settembre per le motivazioni addotte dai componenti tecnici, nominati dalle Province interessate, della Commissione Tecnica per la Gestione del Cervo dell'Appennino tosco-emiliano, con nota del 24 febbraio 2014 prot. 62, agli atti del Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie con PG/2014/55615 del 27 febbraio 2014 da cui emerge quanto segue. Il sistema gestionale messo a punto nel 1999 ha previsto fin dal 2000 (inizio del prelievo sperimentale del cervo nell'Appennino Settentrionale) un calendario che tenesse in considerazione la fenologia del cervo e prevedesse una pausa nel prelievo in coincidenza con il culmine della stagione degli amori, stabilendo per il maschio adulto un periodo di prelievo pre-riproduttivo, dal 10 agosto al 15 settembre (da quando cioè tutti gli esemplari adulti hanno il palco pulito fino alla vigilia del culmine degli amori) ed una ripresa post-riproduttiva dal 5 ottobre, al contrario di tutti gli altri paesi europei che hanno per i maschi adulti un calendario allargato che comincia tra agosto e inizi settembre e prosegue senza interruzioni (Gill 1990, Apollonio et al. 2010). La cessazione temporanea del prelievo dei maschi adulti durante il culmine degli amori (15 settembre - 5 ottobre) è stato invece un tratto originale della proposta della Commissione Tecnica: l'esperienza gestionale alpina aveva infatti mostrato come una pressione di caccia continuativa su vasti territori portasse alla disgregazione dei quartieri riproduttivi tradizionali al di fuori delle aree protette. Il prelievo tardo estivo del maschio adulto, circa 25 giorni effettivi in più a disposizione dei cacciatori di cervo, si è rivelato in provincia di Bologna determinante nel migliorare le percentuali di realizzazione dei piani di abbattimento, dato il prelievo particolarmente difficile, con medie di una decina di uscite necessarie a concludere l'abbattimento. Negli ultimi anni di applicazione, il prelievo pre-riproduttivo ha interessato in provincia di Bologna circa il 40% dei capi maschi adulti abbattuti. Il sistema gestionale messo a punto nel 1999 prevede un ruolo rilevante del monitoraggio dei capi abbattuti, che risponde anche alla necessità di verificare in modo continuativo i risultati raggiunti, di evidenziare gli eventuali errori e di porvi rimedio. L'analisi dei dati biometrici raccolti fin dall'inizio del prelievo può essere un indice per valutare se la pressione venatoria, esercitata sulla classe dei maschi adulti per diversi anni anche in periodo tardo estivo, ha fatto registrare segnali di decadimento qualitativo, o se esistono differenze

significative nelle dimensioni corporee dei cervi abbattuti. Sono stati così esaminati i dati relativi ai pesi corporei interi (distinti in pre e post-riproduttivi), i pesi dei trofei con cranio e le lunghezze delle mandibole dei maschi adulti, per verificare eventuali differenze significative, tenendo presente che i criteri adottati dai cacciatori nel prelevare i maschi sono rimasti sostanzialmente costanti e che non ci sono stati cambiamenti sostanziali di densità di popolazione (intorno a 2 capi per kmq). In provincia di Bologna non esistono differenze significative delle variabili esaminate. La stessa lunghezza media campionaria della mandibola, forse la misura migliore per valutare il rendimento di una popolazione, risulta pressoché identica. Inoltre anche la frequenza di esemplari "medagliati" (cioè premiati per le valutazioni CIC del trofeo) è rimasta invariata intorno al 54%. In provincia di Prato, dove peraltro i prelievi tardo estivi sono stati rari, si è constatato un leggero aumento del peso del trofeo (+3%). In provincia di Pistoia, dove il prelievo pre-riproduttivo è stato poco praticato, si è registrata una leggera diminuzione del peso del palco - fenomeno in atto da tempo, già osservato a partire dagli anni Novanta con l'analisi delle stanghe cadute, in coincidenza con la progressiva chiusura delle aree di pascolo a favore del bosco (Mazzarone e Mattioli 1996, Mattioli et al. 2002) - mentre il peso corporeo è aumentato e la lunghezza della mandibola è rimasta costante. Dall'analisi svolta sui dati biometrici pregressi, non esistono complessivamente chiare evidenze di decadimento qualitativo. Inoltre la Commissione Tecnica ha sempre predisposto piani di prelievo con percentuali modeste di maschi adulti, come si può anche verificare dall'esame dei carnieri, nei quali la proporzione di questa classe è stata sempre intorno al 10%. Il monitoraggio biometrico continuativo permetterà comunque sempre di tenere sotto stretta osservazione il rendimento della popolazione e di adottare eventuali contro-misure o aggiustamenti in caso di variazioni significative delle caratteristiche morfometriche degli animali;

- per daino maschio di II e III classe il periodo dal primo al 30 settembre, per le indicazioni delle relative Linee di gestione riportate nella Carta delle Vocazioni faunistiche della Regione Emilia-Romagna, redatta con il coordinamento dell'ISPRA, dove il daino viene definito specie non autoctona e il suo contenimento rappresenta uno degli obiettivi a medio termine più importanti della strategia gestionale di riassetto delle presenze di Ungulati in Emilia-Romagna;

Atteso che il mantenimento dell'attuale data di chiusura della caccia (31 gennaio) appare accettabile in funzione della necessità di adottare tempi e modi di prelievo omogenei per le diverse specie, nell'ambito del gruppo degli anatidi, poiché il disturbo originato dall'attività venatoria rappresenta un elemento critico per questi animali che hanno abitudini fortemente gregarie, formano stormi polispecifici e frequentano ambienti aperti. Da ciò l'opportunità di concentrare l'attività venatoria in maniera uniforme, nel periodo di più elevata tollerabilità per la maggior parte delle specie ("*Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi*

della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni", a cura di Barbara Franzetti e Silvano Toso, gennaio 2009);

Ritenuto inoltre, diversamente da quanto richiesto dall'ISPRA:

- di attenersi a quanto previsto dalla Legge n. 157/1992 all'art. 18, comma 1, lettera a) per quanto attiene alle specie lepre e coniglio selvatico, individuando la data di apertura alla terza domenica di settembre in considerazione del fatto:
 - che la lepre europea è specie classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
 - che la posticipazione dell'apertura al 1° ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo della lepre ha in realtà scarso impatto in quanto nel bimestre settembre-ottobre si verificano meno del 5% delle nascite ("Population dynamics in European hare: breeding parameters and sustainable harvest rates" di E. Marboutin, Y. Bray, R. Peroux, B. Mauvy and A. Lartiges in Journal of Applied Ecology, 2003);
 - che, comunque, a maggior tutela, per la specie lepre si prevede una chiusura anticipata alla 1^ domenica di dicembre e viene fissato un carniere giornaliero (1 capo) e uno stagionale (10 capi);
 - che lo stato di conservazione della lepre sul territorio regionale risente anche degli effetti della prassi gestionale che si basa principalmente sullo stato delle popolazioni locali e sul ripopolamento artificiale effettuato dalle Province attraverso istituti previsti dalla legge, quali le zone di ripopolamento e cattura. Le Province, sentiti gli Ambiti Territoriali di Caccia interessati, in relazione alle valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, possono anticipare la chiusura della caccia o ridurre il carniere stagionale, accertato lo status locale delle popolazione a seguito di censimenti e/o stime di abbondanza;
 - che, relativamente alla specie coniglio selvatico, l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni", nel paragrafo "Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", riporta che il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico per quanto concerne le popolazioni dell'Italia peninsulare e della Sardegna;
 - che l'avvio del prelievo venatorio di lepre e coniglio selvatico contestuale ad altre specie di piccola selvaggina stanziale (fagiano, pernice rossa, starna, volpe) evita che si verifichino eccessive pressioni, più probabili quando vengono fissate aperture differenziate su singole specie;

- di attenersi a quanto previsto dall'art. 18, comma 1 lettera b) della Legge n. 157/1992, in relazione alla data di apertura della caccia al fagiano in quanto la terza domenica di settembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e della dipendenza, come definito dal documento "Key Concepts", anche alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"* secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto dato indicativo, che si assume in via cautelativa, ma che non rappresenta il certo e concreto termine della stagione della riproduzione in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9). In ogni caso, secondo anche quanto emerge dalla nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts" considerato anche che questa possibilità è prevista dalla *Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"*;
- di confermare sempre per il fagiano la data di chiusura della 1^ domenica di dicembre sia per lo stato di conservazione favorevole (non SPEC) sia per le annuali e cospicue immissioni artificiali con soggetti provenienti da allevamenti;
- di avvalersi di quanto previsto al comma 6 del medesimo art. 18 della Legge n. 157/1992, fissando dal 1° ottobre al 30 novembre la possibilità di fruire di due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria da appostamento, contemperando le consuetudini locali con la salvaguardia delle specie, in quanto:
 - il flusso migratorio nei mesi di ottobre e novembre, seguendo una direttrice che in linea di massima va da nord-est a sud-ovest, intercetta il litorale romagnolo e il territorio regionale più interno in cui si pratica la caccia da appostamento alla migratoria, durante il volo postnuziale;
 - la predetta Direttiva 2009/147/CE, nonché il comma 1 bis dell'art. 18 della Legge n. 157/1992, vietano l'esercizio venatorio ai migratori durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
 - sono stati fissati, in relazione ad ogni singole specie interessate, specifici carnieri giornalieri e stagionali;
- di confermare - per quanto attiene la caccia nel periodo dal 1° al 31 gennaio - l'individuazione da parte delle Province nei rispettivi calendari venatori annuali di tre giornate fisse a settimana (anziché consentire la libera scelta al cacciatore come previsto al comma 5 dell'art. 18 della Legge n. 157/1992) che, associata alla possibilità di esercitare la

caccia nelle zone della Rete Natura 2000 regionale nel mese di gennaio limitatamente nelle giornate fisse di giovedì e domenica garantiscono un minor disturbo derivante dall'attività venatoria e minori condizioni di stress per la fauna, facilitando al contempo il controllo di eventuali atti di bracconaggio;

- di fissare l'inizio dell'attività di addestramento e allenamento dei cani alla terza domenica di agosto, lasciando così intercorrere un mese tra l'inizio di questa attività e l'apertura della caccia, per gli effetti positivi che la presenza del cane ha nell'abituare la fauna a comportamenti di fuga e di difesa prima dell'apertura della stagione venatoria, senza incidere peraltro sul prelievo della stessa, stabilendo che le Province possano limitare termini e orari;
- di differire l'individuazione di un termine entro cui bandire definitivamente per la caccia agli ungulati le munizioni contenenti piombo, all'entrata in vigore di uno specifico divieto normativo a livello statale al riguardo;
- di confermare il carniere giornaliero e stagionale della pavoncella rispettivamente di 10 e 30 capi, in considerazione dell'attuale situazione complessiva di stabilità in Italia (Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42, ISPRA 2009) e di forte incremento in Emilia-Romagna dove la popolazione svernante risulta maggiore del 30% di quella italiana ("*Lo svernamento degli uccelli acquatici in Emilia-Romagna: 1994-2009*", a cura di R. Tinarelli, C. Giannella, L. Melega, anno 2010), nonché con una variazione media annua dal 2000 al 2011 del 20,93% ed una differenza dell'indice di popolazione dal 2000 al 2011 del 69,73% (Rete rurale nazionale, Censimento dell'avifauna per la definizione del *Farmland Bird Index* a livello nazionale e regionale in Italia. "*Sezione 2: Farmland Bird Index, Woodland Bird Index e andamenti delle specie in Emilia - Romagna*", a cura di P. Rossi, aprile 2012);
- di confermare per la tortora il carniere giornaliero e stagionale di 15 e 50 capi, in quanto la popolazione regionale è stabile ("*Atlante degli uccelli nidificanti nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna*" a cura di P.P. Ceccarelli. e S. Gellini, 2011), con una variazione media annua dal 2000 al 2011 dell'1,71% ed una differenza dell'indice di popolazione 2000-2011 del 18,8% ("*Sezione 2: Farmland Bird Index, Woodland Bird Index e andamenti delle specie in Emilia - Romagna*", a cura di P. Rossi, aprile 2012);
- di confermare per quanto riguarda la caccia in preapertura del merlo e della tortora nelle giornate del 1° settembre e nelle giornate fisse di giovedì e domenica con un carniere giornaliero rispettivamente di 5 capi e di 15 capi, in quanto entrambe le specie sono classificate "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse, mentre le limitazioni di ISPRA nelle Linee Guida e nel parere formulato circa il numero di giornate di caccia e il carniere giornaliero non sono corredate da argomentazioni a supporto;

- di non limitare alla sola caccia da appostamento dalla terza domenica di settembre al 1° ottobre il prelievo di ghiandaia, gazza, cornacchia grigia, tortora e merlo in quanto, per ridurre il disturbo derivante dall'attività venatoria e diminuire le condizioni di stress per la fauna - facilitando al contempo la vigilanza su eventuali atti di bracconaggio - la caccia viene consentita in tale periodo nelle sole due giornate fisse di giovedì e domenica;
- di non limitare alla sola caccia da appostamento il prelievo a ghiandaia, gazza e cornacchia grigia dal 21 gennaio al 31 gennaio e dal 1° gennaio al 31 gennaio per il colombaccio, in quanto per ridurre il disturbo derivante dall'attività venatoria e diminuire le condizioni di stress per la fauna, facilitando al contempo la vigilanza su eventuali atti di bracconaggio, in tale periodo la caccia viene consentita nelle sole tre giornate fisse a settimana individuate dai calendari venatori provinciali;

Ritenuto, infine, in relazione a quanto evidenziato da ISPRA:

- con riferimento al tesserino venatorio, di prevedere per quanto attiene ai doveri del cacciatore per la caccia sia da appostamento fisso che temporaneo che l'annotazione di ogni singolo capo sul tesserino venatorio avvenga ogni qualvolta si cambia l'appostamento o lo si lascia per recuperare i capi abbattuti;
- con riferimento alla valutazione di incidenza sulla Rete Natura 2000 regionale:
 - di dare atto che l'atto regionale ha la funzione di dettare indirizzi e prescrizioni per la predisposizione dei calendari venatori provinciali e per sua natura costituisce una disciplina cornice, in quanto solo l'atto provinciale garantisce l'effettività dell'esercizio venatorio sul rispettivo ambito territoriale;
 - di prevedere, per esigenze di economicità procedimentale ed al fine di non replicare l'attività già compiuta, che i calendari provinciali riportino le prescrizioni individuate nelle valutazioni di incidenza dei Piani Faunistici venatori provinciali redatte secondo le direttive regionali, nonché le misure specifiche di conservazione necessarie, in applicazione della normativa vigente e di quanto previsto dalla deliberazione n. 1191 del 30 luglio 2007, avendo ogni Provincia già realizzato - con tre gradi di approfondimento - uno studio di incidenza, un piano di incidenza e una valutazione d'incidenza contenenti indicazioni puntuali per ogni sito presente nel territorio di riferimento;

Ritenuto pertanto di definire le disposizioni per la predisposizione dei calendari venatori provinciali annuali, le specie di cui è consentito l'esercizio venatorio, i periodi e le giornate di caccia, i carnieri e i periodi di addestramento cani, secondo la formulazione allegata al presente atto;

Considerato inoltre che per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali i calendari venatori provinciali possono contenere ulteriori limitazioni, secondo

quanto stabilito all'art. 33, comma 11, della Legge regionale n. 8/1994;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37 comma 4;
- la deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008, "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 "Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;
A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente atto;
- 2) di approvare ai sensi dell'art. 50, comma 1 della Legge regionale n. 8 del 1994, nella formulazione di cui all'allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale il "Calendario venatorio regionale, indirizzi e prescrizioni per la predisposizione da parte delle Province dei calendari venatori provinciali", comprensivo di tre allegati (A, B, C), anch'essi parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che le disposizioni contenute nella presente deliberazione hanno efficacia a decorrere dalla stagione venatoria 2014/2015;
- 4) di stabilire che le Province provvedano alla trasmissione al Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie dei calendari venatori adottati;
- 5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Telematico Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE, INDIRIZZI E PRESCRIZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DA PARTE DELLE PROVINCE DEI CALENDARI VENATORI PROVINCIALI

1. FINALITÀ

- 1.1 Il presente provvedimento definisce il calendario venatorio regionale, gli indirizzi e le prescrizioni per la predisposizione dei calendari venatori provinciali annuali in attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 50 della Legge regionale 15 febbraio 1994 n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria).
- 1.2 Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole, il territorio della regione Emilia-Romagna destinato alla caccia programmata è sottoposto a tale regime, sulla base della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti, nonché in relazione ai contenuti del documento *Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Periodo of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species* in EU. Version 2009, elaborato dal Comitato ORNIS, ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009.
- 1.3 Le Province, in funzione di uno svolgimento dell'attività venatoria che assicuri la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, adottano annualmente ai sensi dell'art. 50 della Legge regionale n. 8 del 1994 il calendario venatorio, previo parere dell'ISPRA ed in conformità agli indirizzi e alle prescrizioni contenute nel calendario venatorio regionale.
- 1.4 La caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dall'apposito vigente regolamento utilizzando preferibilmente munizioni alternative al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo e l'uso esclusivo di armi a canna rigata per tutti gli ungulati.
- 1.5 I tempi e le modalità di prelievo in selezione agli ungulati sono stabiliti al fine di garantire la completa attuazione dei piani di prelievo, in quanto condizione necessaria per la conservazione delle specie in un rapporto di compatibilità con gli usi plurimi del territorio e tenuto conto delle esigenze di carattere biologico delle singole specie, delle necessità di natura tecnica e gestionale, nonché delle caratteristiche climatiche ed ambientali della regione Emilia-Romagna.
- 1.6 Le Aziende faunistico-venatorie (AFV) ed agri-turistico venatorie (ATV) provvedono agli abbattimenti in base alle direttive regionali relative alla gestione delle Aziende medesime ed al regolamento regionale concernente la gestione faunistico-venatoria degli ungulati.

2. RAPPORTI TRA PROVINCE E REGIONI CONFINANTI

La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali prospicienti i corpi idrici interposti tra province diverse, ivi comprese quelle confinanti con la regione Lombardia, viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi, salvo diverse specifiche intese,

compatibili rispetto ai Piani faunistico-venatori provinciali, stipulate tra gli ATC interessati, sentite le Province competenti.

3. SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA

3.1 Le specie cacciabili, entro le quali le Province possono definire ulteriori limitazioni, sono le seguenti:

starna (*Perdix perdix*);
pernice rossa (*Alectoris rufa*);
fagiano (*Phasianus colchicus*);
lepre comune (*Lepus europaeus*);
coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
volpe (*Vulpes vulpes*);
cinghiale (*Sus scrofa*);
capriolo (*Capreolus capreolus*);
cervo (*Cervus elaphus*);
daino (*Dama dama*);
muflone (*Ovin musimon*);
cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);
gazza (*Pica pica*);
ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
alzavola (*Anas crecca*);
beccaccino (*Gallinago gallinago*);
canapiglia (*Anas strepera*);
codone (*Anas acuta*);
fischione (*Anas penelope*);
folaga (*Fulica atra*);
frullino (*Lymnocyptes minimus*);
gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*);
germano reale (*Anas platyrhynchos*);
marzaiola (*Anas querquedula*);
mestolone (*Anas clypeata*);
moriglione (*Aythya ferina*);
pavoncella (*Vanellus vanellus*);
porciglione (*Rallus aquaticus*);
allodola (*Alauda arvensis*);
quaglia (*Coturnix coturnix*);
tortora (*Streptopelia turtur*);
colombaccio (*Columba palumbus*);
beccaccia (*Scolopax rusticola*);
merlo (*Turdus merula*);
cesena (*Turdus pilaris*);
tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);
tordo sassello (*Turdus iliacus*).

3.2 Per le specie starna e pernice rossa la caccia è consentita solo in presenza di piani di gestione provinciali che prevedano:

- interventi sull'ambiente tesi a migliorare le potenzialità del territorio ed

- attenuare l'azione dei fattori limitanti che condizionano la dinamica della popolazione;
 - il monitoraggio standardizzato della stessa;
 - la stima dell'incremento utile annuo;
 - la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione;
 - l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato.
- 3.3 I periodi di caccia per ogni singola specie, entro i quali le Province possono definire ulteriori limitazioni, sono riportati nei prospetti di cui agli allegati A e B al presente calendario venatorio regionale.
- 3.4 In assenza di un accordo, che veda coinvolte tutte le Province, le limitazioni di cui all'articolo 33, comma 11, lettera b), della Legge regionale n. 8 del 1994 non si applicano alle specie appartenenti all'avifauna migratoria, in quanto prelievi differenziati a livello provinciale non rispondono a criteri biologici e tecnici accettabili.
- 3.5 Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia in occasione di eventi climatici avversi si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1419 del 1° ottobre 2012, le cui prescrizioni sono da recepirsi nei calendari venatori provinciali.

4. GIORNATE E FORME DI CACCIA

- 4.1 La settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica successiva, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali non è mai consentito l'esercizio dell'attività venatoria.
- 4.2 La caccia alla fauna selvatica stanziale - ad esclusione degli ungulati in selezione - ed alla migratoria è consentita nelle forme sotto indicate, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:
 - a. dalla terza domenica di settembre e per le due settimane successive, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica), fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera d);
 - b. dal lunedì successivo fino al 31 dicembre, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
 - c. dal 1° gennaio fino al 31 gennaio, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate fisse a settimana, individuate dai calendari venatori provinciali;
 - d. dal 1° ottobre al 30 novembre, possono essere fruite due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria, da appostamento.
- 4.3 La volpe può essere prelevata con le seguenti modalità:
 - a. prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore dalla terza domenica di settembre alla prima domenica di dicembre;
 - b. caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita dal 1° ottobre

- al 31 gennaio;
- c. prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira solo da parte di cacciatori con esperienza comprovata dal superamento di una prova di tiro avente le caratteristiche previste dal Regolamento regionale n. 1 del 2008, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
- 4.4 Il cinghiale, in forma collettiva, può essere prelevato nell'arco temporale massimo di tre mesi anche non consecutivi.
- 4.5 La caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dall'apposito vigente regolamento preferibilmente con munizioni atossiche. Il prelievo degli ungulati in forma selettiva, alla cerca e all'aspetto, è consentito ad ogni singolo cacciatore in cinque giornate settimanali.
- 4.6 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, lettera b), della Legge regionale n. 8 del 1994 nelle ATV ogni cacciatore può effettuare fino ad un massimo di cinque giornate settimanali, secondo gli orari di cui al successivo punto 5 e senza limitazioni di modalità di esercizio venatorio. Le giornate effettuate in ATV non devono essere conteggiate nel numero di giornate settimanalmente fruibili da ogni cacciatore.
- 4.7 Le Province esercitano le facoltà stabilite dall'articolo 18, comma 2, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 nei limiti ed alle condizioni ivi previste. Qualora esse prevedano, nei rispettivi calendari venatori provinciali, l'anticipazione dell'esercizio venatorio alla data del 1° settembre, la caccia in tale periodo si potrà effettuare limitatamente alle specie individuate tra cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo, tortora nella giornata del 1° settembre - purché non coincidente con il martedì o il venerdì - e nelle giornate fisse di giovedì e domenica, esclusivamente da appostamento, fisso o temporaneo, fino alle ore 13, da parte dei cacciatori iscritti agli ATC della Regione Emilia-Romagna - ciascuno negli ambiti di iscrizione - o che esercitano la caccia nelle AFV o da appostamento fisso con richiami vivi. Le Province anticipano in misura corrispondente il termine di chiusura nel rispetto dell'arco temporale massimo previsto dall'articolo 18 comma 2 della Legge n. 157 del 1992.
- 4.8 Per la tortora e il merlo è consentito il prelievo, con un carniere giornaliero di 5 capi per il merlo e di 15 per la tortora.
- 4.9 Le Province, nell'ambito delle facoltà concesse dall'articolo 18, comma 2, della Legge n. 157 del 1992, possono modificare i termini di cui all'allegato A al presente calendario, relativamente alla specie cinghiale in forma collettiva, previo parere dell'ISPRA.
- 4.10 La caccia alla fauna migratoria di cui all'articolo 36 bis, comma 1, della Legge regionale n. 8 del 1994, si svolge nelle forme stabilite dal provvedimento adottato dalla Regione ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.
- 4.11 Fermo restando quanto diversamente disposto da specifici provvedimenti in materia, i derivati domestici del germano reale che non ne presentino il fenotipo selvatico (*Anas platyrhynchos*) possono essere utilizzati come richiami vivi senza l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b), della Legge n. 157 del 1992, solo nel rispetto delle norme sanitarie che condizionano la detenzione di volatili per l'utilizzo nell'attività venatoria.
- 4.12 Le Province, per la caccia alla lepre, possono autorizzare, regolamentandolo, l'utilizzo di una muta riconosciuta e abilitata ENCI, composta da un numero massimo di 6 cani per conduttore cacciatore, purché nell'ambito di progetti di

valorizzazione della cinofilia.

5. ORARI VENATORI

- 5.1 Le Province possono consentire la caccia alla fauna selvatica stanziale dal sorgere del sole fino al tramonto, la caccia alla fauna migratoria da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto e la caccia di selezione agli ungulati da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.
- 5.2 Qualora le Province prevedano l'anticipazione dell'esercizio venatorio al 1° settembre, nel periodo compreso tra tale data e la terza domenica di settembre la caccia è consentita fino alle ore 13, ad esclusione delle ATV dove è invece consentita fino al tramonto.
- 5.3 Le Province individuano gli orari venatori secondo medie quindicinali elaborate sulla base delle effemeridi aeronautiche fornite dall'Aeronautica militare.

6. CARNIERE

- 6.1 Ogni cacciatore, nella stessa giornata di caccia, non può abbattere per ogni singola specie e complessivamente più di quanto riportato nell'allegato C al presente calendario, alla voce carniere giornaliero.
- 6.2 Ogni cacciatore, nella stagione venatoria, non può abbattere per ogni singola specie più di quanto riportato nell'allegato C al presente calendario, alla voce carniere stagionale.
- 6.3 Nei limiti dei piani approvati dalla Provincia, i titolari di AFV possono autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di fagiano, starna, pernice rossa e lepre superiori a quelli previsti nell'allegato C al presente calendario, purché entro i limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento; detto piano potrà essere realizzato per la lepre fino al 31 dicembre e per il fagiano fino al 31 gennaio. Per tutte le altre specie non citate valgono i limiti temporali previsti negli allegati A e B ed i carnieri previsti nell'allegato C al presente calendario. I capi di fauna stanziale abbattuti in AFV, di cui ai piani annuali di assestamento e di prelievo approvati dalle Province, non concorrono al carniere giornaliero e stagionale.
- 6.4 Il numero dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia in regioni diverse non può superare complessivamente il limite previsto dal calendario venatorio della Regione che consente l'abbattimento del minor numero di capi.

7. ADDESTRAMENTO DEI CANI DA CACCIA

- 7.1 L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dalle ore 7 alle ore 20 escluse le giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana, con l'uso di non più di due cani per conduttore.
- 7.2 Le Province possono, mediante i rispettivi calendari venatori, limitare i termini sopra indicati per motivazioni legate a specifiche esigenze territoriali, nonché i predetti orari.
- 7.3 Le Province possono, altresì, consentire, regolamentandolo, l'uso in addestramento e allenamento di un numero di cani fino ad un massimo di sei per conduttore, purché nell'ambito di progetti di valorizzazione della cinofilia.
- 7.4 L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti nei territori

- aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono terreni in attualità di coltivazione e colture specializzate di cui al successivo punto 8.
- 7.5 Al fine di evitare danni alle colture agricole, l'addestramento e l'allenamento dei cani su coltivazioni in atto non sono consentiti dopo la pioggia e quando il terreno è ancora bagnato.
- 7.6 Nel periodo intercorrente tra il 1° settembre e la terza domenica di settembre, qualora le Province abbiano previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono vietati negli orari o nelle giornate in cui l'esercizio venatorio è consentito.
- 7.7 Dal lunedì successivo alla terza domenica di settembre al 31 gennaio è vietato l'addestramento o comunque l'uso del cane, nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nelle giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana. L'attività è invece consentita qualora il conduttore annoti la giornata di caccia sul tesserino venatorio.

8. MISURE DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE AGRICOLO-FORESTALE

- 8.1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 della Legge n. 157 del 1992 e dall'articolo 60 della Legge regionale n. 8 del 1994, l'esercizio venatorio è vietato nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, piazzole di campeggio in effettivo esercizio nell'ambito dell'attività agrituristica, e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria, da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali, nei giardini e parchi pubblici e privati, nei terreni adibiti ad attività sportive e nei fondi chiusi o fondi sottratti alla caccia, di cui all'articolo 15 della Legge n. 157 del 1992, opportunamente tabellati.
- 8.2 L'esercizio venatorio è, altresì, vietato nelle aree comprese nel raggio di 100 metri da macchine agricole operatrici in attività.
- 8.3 È fatto divieto di sparo da distanza inferiore a 150 metri in direzione di stabbi, stazzi e altri ricoveri, dai recinti destinati al ricovero ed alla alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta.
- 8.4 I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il bestiame al pascolo o gli animali in cattività non siano disturbati o danneggiati.
- 8.5 L'esercizio venatorio è vietato in forma vagante, con l'esclusione della caccia di selezione agli ungulati, sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione:
- i terreni con coltivazioni erbacee, dalla semina al raccolto, ad eccezione delle foraggere e della barbabietola per la sola produzione di radici. Le Province possono individuare, nei propri calendari venatori, limiti all'esercizio venatorio sui terreni con foraggere;
 - le colture orticole e floreali, a cielo aperto o di serra;
 - i vivai ed i terreni in rimboschimento per un periodo di tre anni dall'impianto, ivi compresi gli impianti da biomassa;
 - i prati artificiali irrigui dalla ripresa della vegetazione al termine dei tagli;
 - i frutteti specializzati;
 - i vigneti e gli uliveti fino alla data del raccolto;

- g. le tartufaie coltivate, ai sensi della Legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985 n. 752).
- 8.6 L'esercizio venatorio nei vigneti ed uliveti, a raccolto compiuto, oltreché in forma vagante, è ammesso da appostamento fisso o temporaneo. Nei frutteti specializzati, a raccolto compiuto, è ammesso l'accesso dell'ausiliare per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica abbattuta. Negli stradoni, nelle capezzagne e negli spazi di separazione degli appezzamenti a frutteto specializzato, a raccolto compiuto, è ammesso il transito con l'arma carica. Negli impianti da biomassa è ammesso l'accesso dell'ausiliare per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica abbattuta.
- 8.7 In deroga alle limitazioni ed ai divieti di cui ai precedenti punti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6, nei terreni in attualità di coltivazione è ammesso l'accesso del conduttore titolato per operazioni autorizzate di ricerca di ungulati a qualsiasi titolo feriti; nell'ambito di dette operazioni il conduttore del cane da traccia deve avere cura di arrecare il minimo danno alle colture.

9. PRESCRIZIONI VALIDE NELLE ZONE DELLA RETE NATURA 2000 E NELLE ZONE UMIDE

- 9.1 Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1419 del 2013, nelle Zone della Rete Natura 2000 regionali è vietato:
 - a. effettuare, nel mese di gennaio, più di due giornate di caccia - corrispondenti al giovedì e alla domenica - fatta eccezione per la caccia agli ungulati per la quale valgono le disposizioni qui disciplinate;
 - b. utilizzare fucili caricati con munizionamento con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
 - c. abbattere uccelli acquatici - ad esclusione del germano reale - e beccaccia, prima del 1° ottobre;
 - d. l'attività venatoria dopo le ore 14,30 in tutte le zone umide e nei corsi d'acqua e nel raggio di 500 metri da essi, qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio.

Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi dei già citati Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1419 del 2013, è inoltre vietato:

 - a. effettuare l'anticipazione dell'esercizio venatorio al 1° settembre (preapertura);
 - b. addestrare ed allenare i cani ai sensi del punto 7 del presente calendario, prima del 1° settembre.
- 9.2 Ai fini della conservazione delle specie di avifauna per cui sono state designate le ZPS, così come stabilito dalla Direttiva 147/2009/CE del 30 novembre 2009 (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici), secondo quanto previsto dall'articolo 6 dalla Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e ai sensi

del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni, le valutazioni d'incidenza dei calendari venatori provinciali coincidono con le valutazioni espresse sui singoli Piani Faunistico Venatori provinciali, come previsto dalla normativa vigente.

- 9.3 Le Province trascrivono nel calendario venatorio provinciale le prescrizioni individuate nelle valutazioni d'incidenza dei Piani faunistico venatori provinciali, redatte secondo le indicazioni della Regione, nonché le misure specifiche di conservazione necessarie.
- 9.4 Ai sensi della Legge n. 66 del 6 febbraio 2006 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa" è fatto divieto di utilizzare fucili caricati con munizionamento con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri, nonché nel raggio di 50 metri dalle rive più esterne.

10. TESSERINO VENATORIO

- 10.1 Il tesserino venatorio regionale ha validità sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti in ciascuna regione.
- 10.2 Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili (X) all'interno degli appositi spazi sul foglio relativo al giorno di caccia le seguenti informazioni: giorno, mese, tipo di caccia prescelta (vagante; appostamento; selezione) e ATC in cui va a caccia nel giorno, con riferimento al numero corrispondente a quello che precede gli ATC posseduti riportati sul tesserino. Qualora intenda invece esercitare la caccia in azienda venatoria, o fuori regione, o in mobilità deve contrassegnare l'apposito riquadro (AFV per azienda faunistico-venatoria, ATV per azienda agri-turistico-venatoria, FUORI REGIONE, MOBILITA').
- 10.3 In caso di abbattimento, il cacciatore deve apporre nel primo spazio utile, a fianco della sigla della specie abbattuta, un segno indelebile (X) all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. In caso di deposito deve aggiungere un cerchio intorno al segno.
- 10.4 Per i prelievi di fauna selvatica stanziale, qualora la caccia sia esercitata in ATC è obbligatorio annotare il capo appena abbattuto; qualora invece la caccia sia esercitata in AFV i singoli capi abbattuti possono essere annotati entro il termine dell'attività giornaliera.
- 10.5 Per i prelievi di fauna selvatica migratoria, qualora la caccia sia esercitata in forma vagante è obbligatorio annotare i singoli capi appena abbattuti. Qualora la caccia sia esercitata da appostamento fisso o temporaneo l'annotazione di ogni singolo capo deve avvenire ogni qualvolta si cambia o si lascia l'appostamento di caccia.
- 10.6 I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in ATV non devono essere annotati sul tesserino.
- 10.7 Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie più comuni in Emilia-Romagna e, pertanto, se si abbatte in un'altra regione una specie consentita e non riportata in legenda, deve essere utilizzata la sigla ASS (altre specie stanziali) oppure ASM (altre specie migratorie).

- 10.8 Qualora sia consentito il prelievo di specie interessate dal regime di deroga, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 1, della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il cacciatore interessato dovrà compilare, appena terminata la stagione venatoria, la scheda riepilogativa "caccia specie in deroga", indicando l'ATC o la sigla della Provincia, se tali abbattimenti sono stati effettuati in AFV, nonché il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie. Tale scheda dovrà essere inviata alla Provincia di residenza entro il 31 marzo.
- 10.9 In caso di mancata consegna, o anche di incompleta trascrizione dei dati in tale scheda, sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 61, comma 2, della Legge regionale n. 8 del 1994.
- 10.10 Il cacciatore che usufruisce della facoltà di cui all'articolo 36 bis, comma 1, della Legge regionale n. 8 del 1994, oltre alla compilazione prevista ai commi precedenti, deve altresì compilare prima dell'inizio di ciascuna giornata l'apposita scheda "caccia in mobilità alla fauna migratoria", indicando mediante segni indelebili negli appositi spazi il giorno (G), il mese (M), l'ATC e il numero di autorizzazione relativo alla giornata.
- 10.11 In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino, il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'ente delegato al rilascio, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei carabinieri.
- 10.12 Il tesserino va riconsegnato all'ente che lo ha rilasciato al termine dell'esercizio dell'attività venatoria annuale e comunque non oltre il 31 marzo. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e contraffatto, l'interessato non potrà ritirare il tesserino relativo alla nuova annata venatoria, a meno che non venga prodotta la denuncia di cui al precedente punto 10.11.
- 10.13 Il tesserino è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino di caccia è perseguibile ai sensi di legge.

Allegato A					
SPECIE	PERIODI DI CACCIA (PURCHE' NON COINCIDENTI CON IL MARTEDI' E IL VENERDI')				
	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio
Pernice rossa	SOLO IN PRESENZA DI PIANI DI GESTIONE PROVINCIALI (*)				
	3a dom		30		
Starna	SOLO IN PRESENZA DI PIANI DI GESTIONE PROVINCIALI (*)				
	3a dom		30		
Fagiano	3a dom			1a dom	IN AFV 31
Volpe	3a dom				31
Lepre comune	3a dom			1a dom	IN AFV 31
Coniglio selvatico	3a dom			1a dom	
Cinghiale		1			31
Cornacchia grigia	3a dom				31
Gazza	3a dom				31
Ghiandaia	3a dom				31
Germano reale	3a dom				31
Canapiglia	3a dom				31
Fischione	3a dom				31
Codone	3a dom				31
Mestolone	3a dom				31
Moriglione	3a dom				31
Alzavola	3a dom				31
Marzaiola	3a dom				31
Folaga	3a dom				31
Gallinella d'acqua	3a dom				31
Porciglione	3a dom				31
Beccaccino	3a dom				31
Frullino	3a dom				31
Pavoncella	3a dom				31
Quaglia	3a dom		30		
Beccaccia		1			20
Tortora	3a dom	30			
Colombaccio	3a dom				31
Allodola		1		31	
Merlo	3a dom			31	
Cesena	3a dom				31
Tordo bottaccio	3a dom				20
Tordo sassello	3a dom				31

(*) I piani di gestione provinciali prevedono per ogni ambito territoriale di caccia interventi sull'ambiente tesi a migliorare le potenzialità del territorio ed attenuare l'azione dei fattori limitanti che condizionano la dinamica della popolazione, il monitoraggio standardizzato della stessa, la stima dell'incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato.

Allegato B			
SPECIE	TEMPI DI PRELIEVO (purché non coincidenti con il martedì e il venerdì)	SESSO	CLASSE SOCIALE
CAPRIOLO	1 giugno – 15 luglio e 15 agosto – 30 settembre	M	I, II
	1 gennaio – 15 marzo	F M e F	I e II 0
CAPRIOLO in aree non vocate - Piano Faunistico Venatorio Provinciale	1 giugno – 15 luglio e 15 agosto – 30 settembre	M	I, II
	1 gennaio – 15 marzo	M e F	tutte le classi
DAINO	1 settembre – 30 settembre	M	I, II e III
	1 novembre – 15 marzo	M	I, II e III
	1 gennaio – 15 marzo	F M e F	I e II 0
CERVO	10 agosto – 15 settembre e 5 ottobre - 15 febbraio	M	III
	5 ottobre – 15 marzo	M	I e II
	1 gennaio – 15 marzo	F M e F	I e II 0
MUFLONE	1 novembre – 31 gennaio	M e F	tutte le classi
CINGHIALE	15 aprile – 30 settembre	M e F	tutte le classi, ad eccezione delle femmine adulte
	1 ottobre – 31 gennaio	M e F	tutte le classi

Allegato C			
SPECIE	CARNIERE GIORNALIERO		CARNIERE STAGIONALE
Pernice rossa	1	Non più di 2 capi complessivamente	5
Starna	1		5
Fagiano	2		
Lepre comune	1		10
Coniglio selvatico	2		
Canapiglia	10	Non più di 10 capi complessivamente	
Fischione	10		
Codone	5		25
Mestolone	10		
Moriglione	10		
Alzavola	10		
Marzaiola	10		
Gallinella d'acqua	10		
Porciglione	10	Non più di 10 capi complessivamente	
Beccaccino	10		
Frullino	10		
Pavoncella	10		30
Volpe	25	Non più di 25 capi complessivamente	
Cinghiale	25		
Cornacchia grigia	25		
Gazza	25		
Ghiandaia	25		
Germano reale	25		
Folaga	10		
Quaglia	5		25
Tortora	15		50
Beccaccia	3		15
Colombaccio	15		
Allodola	10		50
Merlo	25		
Cesena	25		
Tordo bottaccio	25		
Tordo sassello	25		

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.